



**Comune di
Torre de' Negri**

PROVINCIA DI PAVIA

G.C.

29

28/06/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI ED UNIONI CIVILI FUORI DALLA CASA COMUNALE. PROVVEDIMENTI.

L'anno Duemilaventuno, addì Ventotto del mese di Giugno, alle ore 17.50 , si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
Sindaco	RIBONI Mara	X	
Assessore	BELTRAME Stefano	X	
Assessore	MARAZZI Maurizio	X	
	Totale	3	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. BELLOMO Daniele.

La Sig.ra RIBONI Mara, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI ED UNIONI CIVILI FUORI DALLA CASA COMUNALE. PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

TENUTO CONTO che alla data odierna in svariati colloqui con coppie di nubendi verbalmente è stata espressa la richiesta relativa alla possibilità di svolgere la celebrazione dei matrimoni esternamente dalla casa comunale e precisamente nel campo sportivo. (In fondo lato Dx);

VISTI, a riguardo, gli artt.106 e segg. del Codice Civile; Viste le circolari del Ministero dell'Interno in data 7.6.2007, n. 29 e n. 10 del 28/02/2014 che testualmente recitano... “ I comuni possono anche deputare una sala esterna , al fine di celebrarvi i matrimoni... l'istituzione di una sede esterna.. dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà avvenire per un singolo matrimonio...”

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO in particolare l'Art. 3 del D.P.R. n. 396/2000, il quale testualmente prevede che: 3 “...1. I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile. 2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al prefetto.”;

VISTA la Convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 02/02/2009 e relativa modifica dell'art. 9 con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 18/04/2017;

CONSIDERATO che il Ministero dell'interno ha presentato richiesta di parere al Consiglio di Stato se, in base a tale quadro normativo, tenuto conto della prassi positiva seguita dagli uffici dello stato civile, sia legittima la celebrazione di matrimoni al di fuori dell'edificio comunale e, in particolare, in luoghi di rilevanza storica, culturale, ambientale, ovvero turistica. Militerebbero in favore della soluzione favorevole i valori costituzionali sottesi all'istituto matrimoniale (artt. 29 e 30 Cost.) ed alle autonomie locali (artt. 5, 114 Cost.), in relazione all'evoluzione del costume e della società, che ha attenuato la sacralità della celebrazione, avvicinandola alla “mondanità”. In senso contrario, invece, la lettera della disposizione civilistica, improntata ad una concezione formale del rito matrimoniale. Sulla base di tali presupposti normativi il Consiglio di Stato nel parere (Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione oggetto: Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Quesito relativo all'applicazione dell'art. 106 c.c.;) ha evidenziato come nella sensibilità collettiva, non solo in Italia ma nell'intero mondo occidentale, la celebrazione del matrimonio sia oramai avvertita come una vicenda non necessariamente intima o sacrale, ma anche mondana, e tale da sottrarsi – quanto meno con riguardo al luogo – al rigido cerimoniale previsto dalla tradizione. D'altra parte, l'esternalizzazione del rito matrimoniale in siti a valenza storico-artistica o paesaggistica rappresenta un'opzione coerente con i valori protetti dalla Carta costituzionale. Si aggiunga, che la moderna concezione del matrimonio, come istituto volto alla realizzazione della persona umana, oltre che come fatto fondante la primigenia cellula sociale, suggerisce di dare spazio alla scelta dei coniugi in ordine al luogo più appropriato per celebrare l'atto costitutivo della loro unione. Sotto questo profilo l'art. 106 c.c. appare doversi interpretare in maniera sistematica. Viene in soccorso il citato art. 3 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, applicabile anche alla funzione di celebrazione del matrimonio, in

assenza di qualsiasi indice – letterale o sistematico – di segno contrario. Il problema che si pone attiene, dunque, all'estensione della facoltà prevista da tale disposizione, contenuta in un regolamento di delegificazione, nell'interpretazione della fonte primaria. La soluzione accolta dalla prassi, riportata nella pubblicazione "Massimario dello Stato civile", curata dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici costituita presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero, è nel senso di ammettere la celebrazione del matrimonio in luoghi esterni, che rientrino nella disponibilità giuridica del Comune (a titolo di proprietà, diritto reale o personale di godimento), purché stabilmente destinati alle celebrazioni. Sarebbe quindi impedita la celebrazione in quei siti che, per la loro attrattiva estetica, storica o ambientale abbiano una destinazione turistica, siano aperti al pubblico e caratterizzati da affollamento, a meno che il Comune ne abbia l'esclusiva disponibilità e li riservi alle celebrazioni, così però, di fatto, sottraendoli all'utenza. Ad avviso della Sezione tale soluzione rappresenta il livello minimo di permissione alle celebrazioni extramurarie, senza che al riguardo occorra forzare il testo delle disposizioni richiamate, essendo sufficiente un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica. "Casa comunale" può essere considerata, infatti, qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica del Comune vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali e, segnatamente, alla celebrazione di matrimoni da parte dell'ufficiale di stato civile. Ciò su cui occorre riflettere sono i requisiti di esclusività e continuità della destinazione, che, se intesi in termini assoluti, sarebbero preclusivi di celebrazioni in luoghi aperti all'utenza. A tal riguardo il Consiglio di Stato ritiene che sia possibile tanto una destinazione frazionata nel tempo (determinati giorni della settimana, determinati giorni del mese), quanto una destinazione frazionata nello spazio (determinate aree del luogo), purché precisamente delimitati e aventi carattere duraturo, o, comunque, non occasionale. Ciò perché a rilevare – oltre, ovviamente, alla definizione preventiva della destinazione – è la stabilità della connessione tra l'uso del sito e le funzioni amministrative proprie della casa comunale, che non viene meno allorché determinati periodi di tempo o determinate porzioni del sito siano adibiti ad altri usi. In tal modo viene garantita la possibilità di impiegare un sito a valenza culturale o estetica per le celebrazioni matrimoniali, senza sottrarlo al godimento della collettività.

RITENUTO di accogliere favorevolmente le richieste verbali relative alla celebrazione dei matrimoni così come descritte in narrativa e pertanto di consentire la celebrazione dei matrimoni civili ed unioni civili non solamente presso la Sede Comunale così come segue:

- a) istituendo due uffici separati di stato civile precisamente presso: Sede Comunale e campo sportivo dell'Ente lato in fondo parte Dx;
- b) individuando i seguenti luoghi per la celebrazione di matrimoni civili ed unioni civili: Sede Comunale e campo sportivo dell'Ente lato in fondo parte Dx;

RITENUTO di richiedere ai competenti uffici prefettizi la verifica della congruenza dei requisiti dei locali rispetto al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

PRESA COGNIZIONE dei qui uniti pareri espressi in ordine alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

ATTESA la propria competenza a provvedere in ordine al presente argomento ai sensi del combinato disposto dagli articoli 48 e 107 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di accogliere favorevolmente le richieste verbali relative alla celebrazione dei matrimoni così come descritte in narrativa e pertanto di consentire la celebrazione dei matrimoni civili ed unioni civili non solamente presso la Sede Comunale così come segue:
 - a) istituendo due uffici separati di stato civile precisamente presso: Sede Comunale e campo sportivo dell'Ente lato in fondo parte Dx;
 - b) individuando i seguenti luoghi per la celebrazione di matrimoni civili ed unioni civili: Sede Comunale e campo sportivo dell'Ente lato in fondo parte Dx;
- 2) di richiedere ai competenti uffici prefettizi la verifica della congruenza dei requisiti dei locali rispetto al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
- 3) di dare atto che con successivi provvedimenti potranno essere individuati ulteriori spazi, previa verifica della sussistenza dei requisiti
- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura per gli atti di competenza;
- 5) Di dare, altresì, atto che con votazione unanime favorevole, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 Dlgs 267/2000.



COMUNE DI TORRE DE' NEGRI
C.A.P. 27011 (Provincia di Pavia)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.C. N. 29 del 28/06/2021.

Il sottoscritto Assessore al Personale e Affari Generali nominato responsabile del servizio con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 15/02/2021;

Vista la proposta di deliberazione riguardante il seguente oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI ED UNIONI CIVILI FUORI DALLA CASA COMUNALE. PROVVEDIMENTI.

E S P R I M E

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suddetta proposta.

Torre de'Negri, addì **28/06/2021**

L'ASSESSORE
(F.to Marazzi Maurizio)

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Riboni Mara

IL SEGRETARIO COMUNALE
BELLOMO Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 09/12/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Li, 09/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE FEO Giovanni

Nello stesso giorno 09/12/2021 in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.L.gs. n.267 del 18.8.2000 T.U.E.L.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Li, 28/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
BELLOMO Daniele

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Riboni Mara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BELLOMO Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 09/12/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Li, 09/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE FEO Giovanni

Nello stesso giorno 09/12/2021 in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.L.gs. n.267 del 18.8.2000 T.U.E.L.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Li, 28/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BELLOMO Daniele

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li 09/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE FEO Giovanni